



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI LA LOGGIA**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11****OGGETTO:**

Adozione del regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

L'anno duemiladieci addi ventuno del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GERACE Dott. Salvatore - Sindaco	Si
2. MIGLIOZZI Angelo - Assessore	Si
3. MATARAZZO Angela - Assessore	Si
4. INGARAMO Sergio - Assessore	Si
5. VENTURI Giuliano - Vice Sindaco	Si
6. ROMANO Domenico - Assessore	Si
7. PALLOTTI Ettore - Consigliere	Si
8. DI STEFANO Giovanni - Assessore	Si
9. MANCINI Mario - Consigliere	Si
10. DI MARTINO Monica - Consigliere	Si
11. SINA Angelo - Consigliere	Si
12. MURARO Angela - Consigliere	Si
13. MALANO Mauro - Consigliere	Si
14. BERARDI Silvio - Consigliere	Si
15. PAGLIARIN Elena - Consigliere	Si
16. ALBERTINO Roberto - Consigliere	Si
17. NOCERA Giuseppe - Consigliere	No
Totale Presenti:	16
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Sindaco GERACE Dott. Salvatore.

Assiste alla seduta il Segretario Dr. Francesco FUMAROLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relazione l'Assessore Di Stefano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 11, comma 1, della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 dispone che i comuni appartenenti allo stesso bacino debbano consorzarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 267/2000 in "Consorzi di Bacino" attribuendo a questi ultimi funzioni di governo e di coordinamento al fine di assicurare la realizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani,

- che il Comune di La Loggia fa parte del "Consorzio valorizzazione rifiuti 14", abbreviato con l'acronimo "COVAR 14", (costituito con atto assembleare n. 20 del 28.11.2003, quale consorzio obbligatorio di bacino ai sensi della Legge regionale 24.10.2002, n. 24, art. 11), per assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata;

- che con la medesima deliberazione l'Assemblea dei Sindaci del Covar14 ha approvato lo Statuto e la Convenzione del COVAR14;

- che l'art. 3 dello Statuto del predetto consorzio, rubricato "Competenza consortile" dispone, al comma 4. che *"Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni"*

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 09.03.2005, è stato istituito a decorrere dal 01.01.2005 il sistema tariffario per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, individuando il COVAR 14 quale unico soggetto cui affidare la gestione del ciclo dei rifiuti nella sua interezza, dalla raccolta dei rifiuti, all'applicazione della tariffa e alla sua riscossione, approvando, con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 04.05.2005, il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, mentre con deliberazioni del Consiglio comunale n. 30 del 09.06.2006 e n. 14 del 01.04.2007 è stato preso atto del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea consortile;

Premesso altresì

- che con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha fornito chiarimenti in ordine alla natura impositiva, al trattamento fiscale ed alle modalità di riscossione della tariffa chiarendo:

- a) che il giudizio di legittimità costituzionale affrontato con tale pronunciamento è limitato alla tariffa di igiene ambientale (TIA) prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997;
- b) che la tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 non risulta ancora attuabile con la conseguenza che l'unica TIA che trova applicazione nei Comuni è quella ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, fermo restando che qualora entrasse in vigore la nuova tariffa integrata ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/06 di cui sopra, il predetto Regolamento dovrebbe conseguentemente considerarsi superato;
- c) che la TIA ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 non è un corrispettivo, ma di converso deve esserne riconosciuta la natura tributaria.
- d) che in analogia alla normativa sulla TARSU, il soggetto attivo del prelievo della tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è il Comune mentre, diversamente dalla disciplina della TARSU, la TIA non reca specifiche disposizioni in tema di accertamento, liquidazione e sanzioni, fatta eccezione per la facoltà di riscossione tramite ruolo;
- e) che la lacunosità delle statuizioni contenute nel comma 9 dell'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 con riguardo alla disciplina dell'accertamento e della liquidazione della TIA (il quale si limita a prevedere che «la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della

convenzione e del relativo disciplinare») può essere colmata con l'esercizio del potere regolamentare comunale previsto per le entrate anche tributarie dal citato art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 e con il riferimento alla disciplina generale delle sanzioni tributarie per quanto applicabili;

Considerato che alla luce del chiarimento della Consulta il titolare del potere impositivo della tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del D.lgs 22 del 1997 risulta essere esclusivamente l'amministrazione comunale, unico soggetto deputato a normare con proprio regolamento tutti gli aspetti del tributo *de quo* lasciati dal legislatore statale privi di disciplina;

Atteso che al fine di dirimere alcune questioni procedurali, conseguenti alla citata pronuncia della Corte, il Prof. Avv. Paolo Scaparone di Torino, ha reso in data 11 dicembre 2009 un parere con il quale, muovendo dal disposto dell'art. 52 del d.lgs 15.12.1997 n. 446, che statuisce che *"Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi"*, ipotizza la possibilità di scindere, con lo strumento regolamentare, la titolarità del potere impositivo dalla titolarità dell'entrata, individuando un soggetto diverso dal comune cui trasferire quest'ultima e consentendo quindi il mantenimento in capo al Covar14 della stessa;

Dato atto che in presenza della peculiare situazione rappresentata, nella realtà della Regione Piemonte, dalla presenza di un consorzio obbligatorio tra comuni (Covar 14) costituito in applicazione della legge regionale del 24 ottobre 2002, n. 24, fornito di personalità giuridica pubblica, e rilevato che, per quel che riguarda il servizio di gestione dei rifiuti:

- a) il Consorzio agisce a tutti gli effetti come se fosse il Comune;
- b) la Tia costituisce il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti la cui titolarità è del Comune e che pertanto, nel caso specifico, poiché la titolarità del servizio è stata affidata al Consorzio, si ritiene che anche la titolarità della relativa entrata tributaria sia da attribuire al Consorzio medesimo.

Che anche a parere dell'Anci tale soluzione praticabile attraverso il normale esercizio della potestà regolamentare comunale che, come è ormai ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza, dalla dottrina e dalla prassi, consente al Comune di disciplinare per via regolamentare le entrate tributarie locali, purché non vengano modificati il presupposto impositivo, la soggettività passiva, l'aliquota o tariffa massima e non vengano posti adempimenti più gravosi a carico dei contribuenti e, da tali presupposti, risulta possibile per il Comune attribuire al soggetto gestore la piena titolarità dell'entrata tributaria,

Considerato che ove il Comune esprima compiutamente la volontà di conferire la propria entrata al Consorzio pubblico che, per legge, lo sostituisce e lo rappresenta nel servizio di cui l'entrata è il corrispettivo, il soggetto pubblico gestore del servizio può essere considerato titolare di una entrata tributaria.

Considerato che questa tesi è suffragata dalla Corte Costituzionale che con la predetta sentenza n. 238 ha rilevato che *"già per la TAR SU il Comune aveva la possibilità, con proprio regolamento, di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e di delegare ad essi il potere di essere «parti del processo tributario», ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza che con ciò venisse meno l'originaria posizione di soggetto attivo del Comune stesso. La normativa riguardante la TIA si differenzia sul punto solo per il fatto che essa pone un collegamento ex*

lege tra la gestione del servizio e i poteri di accertamento, con la conseguenza che il solo fatto dell'affidamento a terzi della gestione del servizio comporta la delega a questi dei poteri di accertamento e del potere di stare in giudizio in luogo del Comune, analogamente a quanto avviene per la TARSU".

Considerato infine che il regolamento in oggetto, avente natura tributaria, deve essere adottato, ai sensi della rt. 1, comma 169, della legge 296/06, entro il termine di legge stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione;

Atteso che per il 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato, con decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2009, al 30 aprile 2010;

Rilevato che la mancata approvazione del regolamento in oggetto creerebbe gravi ed insuperabili criticità nella gestione della TIA per l'anno 2010, a causa del vuoto normativo che si verrebbe a determinare a seguito della mutata natura dell'entrata;

Ritenuto pertanto di disporre, con l'approvazione dell'allegato Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che recepisce quelle modificazioni ed integrazioni adeguate alla natura tributaria della stessa, il trasferimento della titolarità della relativa entrata in capo al Covar14;

Dato atto

- che la tariffa ex art. 49 del decreto Ronchi è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (parte variabile). nei modi, nei termini e nelle percentuali determinate dall'assemblea consortile con propria deliberazione n. 7 del 30.05.2005
- che con regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato elaborato il "metodo normalizzato" per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento.
- che i criteri di determinazione della TIA sono contenuti nel citato decreto del 1999 che prevede indici costruiti sulla quantità totale dei rifiuti prodotti nel Comune, sulla superficie delle utenze, sul numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche, su coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le varie attività esercitate nell'ambito delle utenze non domestiche.
- che il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche utilizzato al momento dell'istituzione della tariffa è quello di cui all'art. 11, comma 4 del D.P.R. 158/1999,

Visto l'art. 42 comma 1, lettera f), che annovera tra le competenze del Consiglio comunale l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto che sulla base della documentazione predisposta dal Covar 14, la Giunta comunale procede all'approvazione del Piano Finanziario di cui al D.P.R. 158/1999 e della tariffa ex art. 49 del D.Lgs 22/1997;

Ritenuto altresì di approvare il Regolamento per la determinazione e l'applicazione

della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del servizio Tributi, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto di n. 33 articoli e n. 7 allegati.
2. Di trasferire in capo al Covar14, con effetto dal 1° gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nonché i poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dall'allegato regolamento
3. Di rimettere alla Giunta comunale l'approvazione annuale del Piano Finanziario e della Tariffa ex art. 49 del d.lgs n. 22/1997 predisposti dal Covar 14, sulla scorta dei criteri generali indicati nell'allegato regolamento;
4. Di dare atto che è da intendersi abrogato ogni altro precedente Regolamento approvato dall'Assemblea dei Sindaci del COVAR 14 per disciplinare la gestione della tariffa rifiuti e successivamente ratificato dal Comune di La Loggia;
5. Di dare atto altresì che, in applicazione dell'articolo 52, comma 1°, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 il presente Regolamento esplicherà i suoi effetti a partire dal 01.01.2010;
6. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in applicazione dell'articolo 52, comma 2° del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente:

Presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli n. 16

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/tm

CC-2010-00011



In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: GERACE Dott. Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr. Francesco FUMAROLA

N. 27 REG. PUBBL.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23 APR. 2010.

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo.

La Loggia, li 23 APR. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE




RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

21-apr-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Fumarola



DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE




COMUNE DI LA LOGGIA

PROVINCIA DI TORINO

ALLEGATO *int.* ALLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE N. *11* DEL *21/4/2010*

IL SEGRETARIO COMUNALE
P. TO DI. FRANCESCO PIMAROLA



COVAR 14

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

Titolo I	Dell'istituzione e del fondamento della Tariffa	Pag. 4
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 4
Art. 2	Definizioni	Pag. 4
Art. 3	Istituzione della tariffa	Pag. 4
Art. 4	Conferimento al Covar ¹⁴ della titolarità dell'entrata della tariffa	Pag. 5
Art. 5	Piano Finanziario	Pag. 5
Art. 6	Soggetti passivi della tariffa	Pag. 5
Art. 7	Superficie utile	Pag. 5
Art. 8	Esenzioni e riduzioni	Pag. 6
Titolo II	Delle utenze e della commisurazione della tariffa	Pag. 6
Art. 9	Denuncia originaria, di variazione, o cessazione	Pag. 6
Art. 10	Suddivisione in fasce e categorie	Pag. 8
Art. 11	Determinazione delle tariffe	Pag. 8
Art. 12	Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche residenti	Pag. 9
Art. 13	Attribuzione delle categorie alle utenze non domestiche	Pag. 9
Art. 14	Obbligo di pagamento della tariffa	Pag. 10
Titolo III	Dei casi particolari	Pag. 10
Art. 15	Condizioni d'uso particolari	Pag. 10
Art. 16	Utenze non stabilmente attive	Pag. 11
Art. 17	Manifestazioni, eventi ed attività commerciale su suolo pubblico Casi atipici di utenza non stabilmente attive	Pag. 11
Art. 18	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 12
Titolo IV	Delle riduzioni e delle agevolazioni	Pag. 12
Art. 19	Riduzione per recupero in proprio di rifiuti assimilati	Pag. 12
Art. 20	Riduzione per compostaggio domestico	Pag. 13
Art. 21	Agevolazioni per raccolta differenziata	Pag. 13
Art. 22	Dilazioni di pagamento nella fase di riscossione volontaria	Pag. 13
Art. 23	Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico	Pag. 14
Titolo V	Del controllo e della riscossione	Pag. 14
Art. 24	Accertamento, controllo, recupero	Pag. 14
Art. 25	Avviso di pagamento	Pag. 15
Art. 26	Pagamenti e riscossione	Pag. 15
Art. 27	Conguagli, rimborsi	Pag. 16
Art. 28	Sanzioni	Pag. 16
Titolo VI	Delle disposizioni finali	Pag. 17
Art. 29	Diritto di interpello	Pag. 17
Art. 30	Norme di rinvio	Pag. 17
Art. 31	Entrata in vigore	Pag. 17
Art. 32	Norme di prima attuazione	Pag. 17
Art. 33	Rapporti tra Comuni e Consorzio	Pag. 17

All.to 1	Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)	Pag. 18
All.to 2	Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a)	Pag. 19
All.to 3	Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche	Pag. 20
All.to 4	Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche	Pag. 21
All.to 5	Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario	Pag. 22
All.to 6	Casi di riduzione ed esenzione (art. 8, comma 1)	Pag. 23
All.to 7	Esempio di attribuzione categoria a utenza non domestica, ai sensi dell'art. 13	Pag. 25

Titolo I – Dell’istituzione e del fondamento della Tariffa

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la determinazione e l’applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani prevista dall’art. 49 del D.Lgs 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
2. Il presente regolamento stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi e le sanzioni connessi all’applicazione e alla riscossione della tariffa di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni che seguono.
 - La Tariffa è la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani disciplinata dalle leggi vigenti.
 - Il Piano Finanziario è il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti disciplinato dalle norme vigenti, dal presente Regolamento, approvato annualmente dalla Giunta comunale.
 - La Denuncia è la denuncia originaria, o di variazione, o di cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali o aree disciplinata dal successivo articolo 9 da presentare al Consorzio
 - Il Comune di La Loggia è il soggetto attivo della tariffa
 - Il Consorzio è il CO.VA.R. 14, che è consorzio di diritto pubblico costituito tra i Comuni del Bacino di gestione dei rifiuti n. 14 (Torino Sud-Ovest) ai sensi delle leggi regionali e statali, è il soggetto al quale il Comune ha attribuito la titolarità dell’entrata corrispondente alla Tariffa. Con il termine “Consorzio” si fa altresì riferimento ad ogni altro soggetto legittimato dal Covar 14 ai rapporti con i contribuenti entro i limiti definiti dalla fonte di legittimazione, derivata dall’attribuzione in capo a detto soggetto della qualità di concessionario, o di delegato o di ente strumentale sottoposto al controllo analogo del Covar 14.
 - Il Contribuente è la qualifica con la quale si individua il soggetto di cui all’art. 6.

Art. 3 – Istituzione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti ed è svolta in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. La gestione dei rifiuti è disciplinata, ai sensi dell’art. 198 del D. Lgs. 3.4.2006, n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani che ne determina anche la classificazione ed i criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.
3. Per la copertura dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani è istituita la tariffa, avente natura tributaria, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, e del D.P.R. 158/1999.

Art. 4 – Conferimento al Covar 14 della titolarità dell'entrata della tariffa

1. Con il presente regolamento il Comune di La Loggia conferisce al Consorzio, con effetto dal 1 gennaio 2010, la titolarità dell'entrata della Tariffa.
2. L'attribuzione al Consorzio della titolarità dell'entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal presente regolamento.
3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della Tariffa direttamente oppure tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 5– Piano Finanziario

1. La Giunta Comunale approva il Piano Finanziario redatto dal Consorzio, entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il Consorzio è tenuto a trasmettere alla Giunta Comunale, entro il mese di ottobre e comunque entro due mesi prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio comunale di previsione, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/1999, corredato della relazione illustrativa secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 – Soggetti passivi della tariffa

1. La Tariffa è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati.
2. La tariffa è dovuta, in via principale, dal soggetto che presenta la denuncia di occupazione, e, in via sussidiaria, con vincolo di solidarietà, da tutti gli occupanti dei locali e delle aree.

Art. 7 – Superficie utile

1. Concorrono a formare la superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 8:
 - a) per i locali: tutti i vani comunque denominati, sia principali che accessori, anche se facenti parte di dipendenze separate o interrate rispetto al corpo principale del fabbricato, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità sotto il profilo urbanistico ed edilizio;
 - b) per le aree scoperte ad uso privato: le superfici operative destinate in via diretta, o funzionalmente collegate, all'esercizio dell'attività di utenza non domestica, con esclusione delle aree scoperte che costituiscono mero accessorio o pertinenza dei locali.
2. L'anzidetta superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. In difetto dei casi di esclusione di cui al successivo articolo 8 la Tariffa è dovuta per intero.

Art. 8 – Esenzioni e riduzioni

1. Sono esclusi dal computo della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o struttura, oppure per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, oppure perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Costituisce presunzione di utilizzabilità il fatto che presso i locali e/o le aree siano attivi uno o più contratti per la fornitura di servizi pubblici a rete essenziali (acqua, energia elettrica, gas), salvo prova contraria del contribuente.

2. Un elenco esemplificativo, ma non esaustivo dei casi di esclusione ai sensi del precedente comma è contenuto nell'Allegato 6 al presente Regolamento.

3. Sono soggetti alla sola quota fissa della Tariffa con esclusione della quota variabile, i seguenti locali o aree:

a) superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, possono formarsi, anche non in via esclusiva, rifiuti speciali non assimilati per qualità e quantità agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti;

b) superfici per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati al servizio pubblico per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. Le circostanze di cui ai commi precedenti debbono essere indicate nella denuncia originaria, corredate da idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo, a pena d'inapplicabilità della riduzione. La prova che consente il beneficio della esenzione o della riduzione può essere fornita anche successivamente, con denuncia di variazione, avente effetto solamente per il futuro, senza diritto a rimborsi.

Titolo II – Delle utenze e della commisurazione della tariffa

Art. 9 – Denuncia originaria, di variazione, o cessazione

1. I soggetti passivi della tariffa devono presentare entro sessanta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree apposita denuncia al Consorzio.

2. La denuncia deve essere sottoscritta dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa ed essere presentata direttamente allo sportello del Consorzio o inviata allo stesso, anche via fax, o telematicamente allegando copia del documento di identità. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre la denuncia inviata tramite posta si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale e quella inviata via fax, nella data di ricezione da parte del Consorzio. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della tariffa rimangano invariati. L'intervenuta modificazione degli elementi indicati nella denuncia originaria o in successive variazioni deve essere denunciata dal soggetto passivo entro sessanta giorni dalle compiute modificazioni.

3. La denuncia è unica per tutti i locali occupati o detenuti dalla medesima utenza domestica o non domestica.

4. La denuncia originaria e le successive denunce di variazione sono valide ove contengano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo e siano presentate e sottoscritte dal soggetto passivo, sia questi uno dei coobbligati oppure il suo rappresentante legale o negoziale. Ove la denuncia sia presentata da un rappresentante negoziale questi deve consegnare l'originale della procura, unendo altresì copia fotostatica del documento d'identità della persona che l'ha conferita se la firma di quest'ultima non è autenticata.

5. Il Consorzio predispose moduli di denuncia conformi al presente articolo, i quali sono messi a disposizione degli interessati sui siti istituzionali del Comune e del Consorzio.

6. La denuncia originaria o di variazione per le utenze domestiche deve contenere:

a) l'identificazione del soggetto che la presenta e, se diverso, del soggetto passivo obbligato al pagamento (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);

b) il numero degli occupanti l'abitazione e i loro dati identificativi (dati anagrafici, residenza, domicilio, codice fiscale);

c) i dati catastali di ciascun immobile (foglio, mappale, subalterno, categoria, classe);

d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne;

e) le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 8 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto alle planimetrie presentate in precedenza - a pena l'inapplicabilità dell'esclusione medesima.

f) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

7. La denuncia originaria o di variazione per le utenze non domestiche deve contenere:

a) l'identificazione del soggetto che la presenta se diverso dal soggetto passivo obbligato (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);

b) l'identificazione del soggetto passivo (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA, attività prevalente e attività secondarie effettivamente esercitate nei locali e nelle aree, codice ISTAT delle stesse, sede legale e unità locali), allegando idonea documentazione attestante la prevalenza dell'attività esercitata (es. certificati o visure rilasciati dalla C.C.I.A.A., autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente rilasciata dalla competente Autorità);

c) i dati catastali di ciascun immobile (foglio, numero, subalterno, categoria, classe);

d) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro ripartizioni interne;

e) le superfici soggette e le superfici escluse, precisando il titolo dell'esclusione ai sensi del precedente articolo 8 e allegando idonea documentazione che ne consenta un riscontro obiettivo - ivi compresa la planimetria completa dell'immobile occupato o detenuto ogniqualvolta vi siano modificazioni rispetto alle planimetrie presentate in precedenza - a pena d'inapplicabilità dell'esclusione medesima.

f) la data d'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree.

8. Gli uffici dell'Anagrafe provvedono mensilmente a fornire al Consorzio ogni informazione relativa alle variazioni anagrafiche incidente sull'applicazione della tariffa.

Art. 10 – Suddivisione in fasce e categorie

1. La tariffa è articolata per fasce di “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento, in funzione del numero di persone che le compongono, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.
3. Le utenze non domestiche sono ulteriormente suddivise nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, in funzione del tipo di attività esercitata, cui sono associati coefficienti correlati alla produttività potenziale di rifiuti.

Art. 11 – Determinazione delle tariffe

1. Sulla base della documentazione predisposta dal Consorzio, la Giunta comunale procede annualmente all'approvazione del Piano Finanziario di cui al D.P.R. 158/1999 e della tariffa ex art. 49 del D.Lgs. 22/1997. In difetto e salvo diversa disposizione di legge si applicano i criteri tariffari e le tariffe dell'anno precedente.
2. Il metodo di riparto dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è quello di cui all'art. 11, comma 4 del D.P.R. 158/1999, ovvero della percentuale di composizione dell'ultimo ruolo TARSU.
3. La Giunta Comunale può adottare un diverso sistema di riparto dei costi da coprire con la Tariffa, optando tra i seguenti criteri razionali:
 - a) in base a studi effettivi sulla composizione del costo;
 - b) in base alle superfici tariffabili;
 - c) in base al numero delle utenze;
4. Il provvedimento di modificazione dei criteri di determinazione della Tariffa deve essere adottato prima dell'approvazione del Piano Finanziario.
5. La Tariffa dovuta annualmente da ogni utenza si compone di una quota fissa e di una quota variabile. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la quota fissa e la quota variabile sono indicate nell'Allegato 5 al presente Regolamento.
6. La quota fissa della Tariffa è commisurata proporzionalmente ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche, secondo quanto indicato, rispettivamente, agli Allegati 3 lett. A) e 4 lett. A).
7. La quota variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti da ciascuna utenza. Sino a quando sarà vigente il sistema presuntivo di determinazione della Tariffa, tale quantità è determinata, in via presuntiva, prendendo a riferimento per le utenze domestiche lo specifico coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo familiare (Allegati 1, e 3, lett. B), e per le utenze non domestiche lo specifico coefficiente di produttività potenziale annua per superficie tariffabile indicato per ogni destinazione d'uso (Allegati 3 e 4, lett. B).

Art. 12 – Numero di persone occupanti i locali nel caso di utenze domestiche residenti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia, salvo le disposizioni che seguono.
2. I soggetti passivi non sono tenuti a denunciare le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare qualora le stesse si riferiscano a persone residenti nel Comune. Tali variazioni anche se non denunciate sono acquisite d'ufficio e la tariffa è adeguata a decorrere dalla data in cui si verifica la variazione.
3. I soggetti passivi sono tenuti a denunciare le variazioni del numero degli occupanti nel caso di aggiunta temporanea di una o più persone che dimorino nei locali per almeno centottanta giorni consecutivi, senza che ciò determini variazioni della composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe demografica. In tal caso la denuncia deve essere presentata allo scadere dei centottanta giorni di dimora temporanea ed ha effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione e sino a diversa denuncia.
4. Dal numero degli occupanti sono escluse, previa autocertificazione effettuata nelle modalità di legge, le persone che si assentino per oltre centottanta giorni consecutivi per cause di forza maggiore (es. servizio di leva, lungodegenza in ospedale o casa di cura, affido familiare, studio), o per residenza temporanea all'estero, ovvero ogni qualvolta non sia possibile trasferire la residenza anagrafica nel luogo della nuova dimora, sempreché tali circostanze siano oggetto di denuncia nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 9.
5. I soggetti passivi non residenti nel Comune sono tenuti a denunciare il numero degli occupanti effettivi nelle forme e nei termini di cui al precedente articolo 9. In difetto si attribuisce d'ufficio all'utenza un numero di occupanti presunto pari a tre, fatte salve le verifiche d'ufficio e l'applicazione della sanzione per i casi di omessa, infedele, o tardiva denuncia.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 13 – Attribuzione delle categorie alle utenze non domestiche

1. Per la classificazione delle utenze non domestiche nelle categorie di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento si fa riferimento all'attività effettivamente svolta nei locali e nelle aree denunciate dal soggetto passivo ai sensi del precedente articolo 9, o comunque risultante dal codice dell'attività economica derivante dall'applicazione della tabella redatta dall'Istituto Nazionale di Statistica desunto da certificati o visure della C.C.I.A.A. o dell'Agenzia delle Entrate, fatte salve le verifiche d'ufficio.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte si fa riferimento all'attività prevalente. Un'esemplificazione di attribuzione della categoria prevalente all'utenza non domestica è riportato all'Allegato 7 al presente Regolamento.
3. Nel diverso caso in cui tali attività siano svolte in unità immobiliari distintamente censite al catasto edilizio urbano, le superfici di una medesima utenza possono essere classificate in due o più categorie distinte, a condizione che occupino una superficie superiore al 30% di quella tariffabile e che quest'ultima non sia inferiore a 500 metri quadri. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare apposita istanza supportata da idonea documentazione atta a comprovare tale distinzione. La

modificazione della categoria avviene solo a seguito di verifica in loco ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza.

Art. 14 – Obbligo di pagamento della tariffa

1. Il debito tariffario sorge contestualmente all'occupazione o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, che producano rifiuti urbani o assimilati e perdura sino al giorno di cessazione dell'occupazione o della detenzione.

2. Le variazioni che incidono sulla commisurazione della Tariffa e la cessazione dell'occupazione o detenzione sono computate dal giorno in cui si sono verificate, se comunicate nelle forme e nei termini prescritti dal presente Regolamento, ovvero, in difetto dal giorno di comunicazione, salvo che il contribuente fornisca la prova della data anteriore dell'avvenuta variazione o cessazione, nel qual caso la stessa è computata dal giorno in cui si è verificata. Resta fermo quanto disposto per i casi di esclusione dal precedente articolo 8 comma 4, nonché l'applicazione della sanzione per i casi di omessa, infedele, o tardiva denuncia.

Titolo III – Dei casi particolari

Art. 15 – Condizioni d'uso particolari

1. Per le parti comuni del condominio, occupate o detenute in via esclusiva, la tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengano tali superfici o, in alternativa, dall'amministratore con diritto di rivalsa.
2. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale la Tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.
5. Gli enti, gli istituti, associazioni, organizzazioni ed altri soggetti privi di personalità giuridica sono assoggettati alla tariffa sotto la ragione o denominazione sociale che li contraddistingue, fermo restando la responsabilità del pagamento in capo al soggetto responsabile ai sensi del codice civile.
6. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tariffa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

7. Per le abitazioni tenute a disposizione - allacciate ad uno dei servizi di rete la tariffa - è dovuta per l'intero anno da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dall'art 12, comma 1, lettera b).

Art. 16 – Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze non stabilmente attive (art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158) si intendono quelle previste dal presente articolo, secondo la disciplina che segue.
2. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della Tariffa, e tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, unendo la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza domestica la sola quota fissa della Tariffa, calcolata associando all'immobile il numero di persone che compongono il nucleo familiare.
3. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) di nucleo familiare non residente nel Comune, sempreché la stessa sia utilizzata nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a centottantacinque giorni, esclusivamente dal nucleo familiare iscritto come soggetto passivo della Tariffa, e tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, unendo l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo e degli altri utilizzatori dell'immobile, nonché la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputano all'utenza sia la quota fissa sia la quota variabile, calcolate associando all'immobile il numero di persone stabilito ai sensi del precedente articolo 12, comma 5, e applicando una riduzione del 30% della quota variabile.
4. È utenza domestica non stabilmente attiva l'abitazione tenuta a disposizione di cittadini italiani residenti all'estero, sempreché il soggetto passivo dichiarato nella denuncia originaria o di variazione di non dimorare per più di trenta giorni l'anno nell'abitazione a disposizione, unendo la dichiarazione di non voler cedere l'abitazione in uso ad altri soggetti a qualsiasi titolo. In tal caso si imputa all'utenza la sola quota fissa della Tariffa.
5. Sono utenze non domestiche non stabilmente attive i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibiti ad attività stagionale, o a uso non continuativo, sempreché utilizzati nel corso dell'anno per un periodo complessivamente non superiore a centottantacinque giorni, risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e tali circostanze siano specificate nella denuncia originaria o di variazione. In tal caso si applica la Tariffa della categoria corrispondente con una riduzione del 50% della quota variabile.

Art. 17 – Manifestazioni, eventi ed attività commerciale su suolo pubblico

1. E' istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta per l'occupazione o la conduzione, con o senza autorizzazione, temporanea di locali e/o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa giornaliera viene calcolata applicando ai metri quadrati occupati la tariffa annuale della categoria di attività corrispondente, rapportata ai giorni di occupazione ed aumentata del 50 %.

3. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 4, la riscossione della tariffa giornaliera è effettuata dal Comune o dal suo concessionario unitamente alla tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP - e viene riversata al Consorzio entro 30 giorni dal termine di ciascun trimestre.

4. Per le manifestazioni e gli eventi istituzionalizzati, gli oneri dei servizi di gestione dei rifiuti sono ricompresi nei costi generali imputati nel Piano Finanziario.

5. Per le manifestazioni e gli eventi occasionali, non soggetti a TOSAP, il soggetto responsabile della loro organizzazione chiede al Consorzio, con un preavviso di almeno venti giorni, il tipo di servizio necessario per far fronte al conferimento straordinario di rifiuti. Sulla base del servizio esperito il consorzio accerta l'importo della Tariffa da corrispondere.

Art. 18 – Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni una somma, calcolata sulla base del numero degli alunni iscritti alle scuole statali nell'anno di riferimento, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il *Comune* trasferisce tale somma al *Consorzio* in qualità di titolare dell'entrata della Tariffa.

Titolo IV – Delle riduzioni e delle agevolazioni

Art. 19 – Riduzione per recupero in proprio di rifiuti assimilati

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani da esse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della Tariffa in misura pari alle percentuali di seguito indicate:

- a) 15 %, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 30 %, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 50 %, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- d) 70 % nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

2. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il coefficiente di riferimento (K_d) all'intera superficie imponibile.

3. La riduzione è applicata su istanza dell'interessato, da presentarsi per ciascun anno negli uffici del Consorzio entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno successivo, corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno, ivi compresa l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, a pena di decadenza dal diritto alla riduzione.

Art. 20 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Possono fruire di una riduzione del 20% della quota variabile della *Tariffa* le utenze domestiche che attuino il recupero tramite compostaggio domestico della frazione organica, dei rifiuti biodegradabili da giardino, delle potature, della segatura, dei trucioli e dei frammenti di legno non trattato e del sughero, in ogni caso con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica ed utilizzando idonea attrezzatura nel rispetto delle norme tecniche previste dal *Consorzio* e dei vigenti regolamenti sulla gestione dei rifiuti.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo spettano ove non sussistano inidoneità evidenti allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, la cui valutazione spetta al *Consorzio*.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta dell'interessato dell'idonea attrezzatura di cui al comma 1. L'contribuente è tenuto a comunicare entro trenta giorni il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni, salvo in difetto il recupero delle somme dovute.

Art. 21 – Agevolazioni per raccolta differenziata

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 vengono assicurate le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso la distribuzione tra le utenze domestiche dei contributi CONAI derivanti dalla raccolta differenziata degli imballaggi.
2. L'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile della Tariffa imputata alle utenze domestiche è acquisito dal Consorzio il quale provvederà a determinare la percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile di ciascuna utenza domestica del Comune; l'agevolazione è attribuita nell'avviso di pagamento con un importo evidenziato separatamente in detrazione dal totale dovuto.

Art. 22 – Dilazioni di pagamento nella fase di riscossione volontaria

1. I contribuenti hanno diritto ad una dilazione del pagamento delle somme indicate nell'avviso di pagamento nei casi di particolare disagio dovuto a motivi di salute, economici, o sociali per l'utenza domestica, ovvero di crisi economica per l'utenza non domestica, ovvero ove vi sia stato un incremento della Tariffa eccedente il 200% dell'annualità precedente a parità di presupposto impositivo.
2. La dilazione è ammessa soltanto in relazione a importi non inferiore ad € 60,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 200,00 per quelle non domestiche.
3. Per debiti complessivamente superiori ad € 30.000,00, la dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione assicurativa o bancaria, recante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.
4. Il periodo di dilazione non può eccedere sei mesi per ciascun avviso, e diciotto mesi complessivi sull'importo totale. Ciascuna rata scade l'ultimo giorno di ogni mese di dilazione.
5. L'istanza di dilazione è presentata prima dell'avvio della procedura di riscossione coattiva ed allegando i documenti attestanti i requisiti di ammissione alla dilazione, a pena di decadenza dal relativo beneficio.

6. L'esito dell'esame dell'istanza è comunicato mediante lettera raccomandata a/r, da restituirsi firmata per accettazione dal contribuente a pena di decadenza dal diritto alla dilazione.

7. Sulle somme oggetto di dilazione sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile e al D.M. 04.12.2009. Non sono dovuti interessi dalle utenze domestiche in caso di debiti d'importo complessivamente inferiore a € 100,00 lordi, sempreché sussistano particolari situazioni di disagio individuate dal Consorzio

8. Il mancato pagamento anche di una sola rata nel termine comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la preclusione di una nuova dilazione per il medesimo debito.

Art. 23 – Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali previsti in propri provvedimenti deliberativi, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, può contribuire al pagamento totale o parziale della tariffa dovuta dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, sostituendosi a questi ultimi, con effetto liberatorio a loro favore nei confronti del Consorzio.

2. Ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato ai sensi del precedente art. 6, la sostituzione di cui al comma 1 può operare – previa comunicazione del Comune al Consorzio – per qualsiasi tipo di pagamento da quest'ultimo richiesto ai contribuenti, secondo i successivi artt. 25 e 26

Titolo V – Del controllo e della riscossione

Art. 24 - Accertamento, controllo, recupero

1. Il Consorzio, quale titolare dell'entrata della Tariffa, svolge tutte le attività necessarie all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della Tariffa ed effettua tutte le verifiche e i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo alla applicazione della tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il Consorzio può:

- a) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
- b) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza dell'occupazione o detenzione (contratti di locazione, affitto, scritture private..);
- c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o delle aree;
- d) accedere alle banche dati in possesso del Comune o di altri Enti nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati.

3. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. Il Consorzio, decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'contribuente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

4. L'attività di accertamento viene svolta dal Consorzio con le modalità e i termini previsti dai commi 162 e 163 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il personale incaricato dal Consorzio, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.

Art. 25 – Avviso di pagamento

1. Le modalità e la periodicità dell'emissione degli avvisi di pagamento della Tariffa – i quali costituiscono richieste ai contribuenti di versamento spontaneo - sono definite dal Consorzio, fermo restando che l'ammontare annuo della Tariffa deve essere suddiviso in almeno tre rate. La scadenza del termine ultimo per il pagamento della tariffa è fissato al 30 novembre dell'esercizio di riferimento, oltre tale data l'omesso, il parziale e il tardivo pagamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28, comma 7, del presente Regolamento.

2. Non si procede alla rateizzazione ove l'importo annuo dovuto sia inferiore ad € 50,00 lordi per le utenze domestiche e ad € 150,00 lordi per le utenze non domestiche.

3. Gli avvisi sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o raccomandata laddove occorra il riscontro dell'avvenuto ricevimento. Se nella Denuncia è riportato l'indirizzo di posta elettronica, l'avviso potrà essere inoltrato con posta elettronica certificata.

Art. 26 – Pagamenti e riscossione

1. Il pagamento delle somme riportate nell'avviso di pagamento deve essere effettuato entro il termine e con le modalità in esso indicata.

2. In caso di omesso o parziale pagamento nei termini e in assenza di riscontro dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, verrà inoltrato, a mezzo di raccomandata a/r, avviso di accertamento delle somme dovute, intimando al contribuente il pagamento entro la data ivi indicata.

3. E' facoltà del Consorzio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 32, comma 3 lettera a) e b) del D.lgs 46 del 26 febbraio 1999 e ricorra un preminente interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al suo organo esecutivo, di procedere alla riscossione non coattiva della Tariffa mediante ruolo.

4. Decorso inutilmente il termine indicato nell'avviso, ritualmente riscontrato verranno avviate le procedure di riscossione coattiva secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, con addebito delle spese per l'attività di recupero. La riscossione coattiva è effettuata tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

5. Non si procede alla riscossione coattiva per importi inferiori ad Euro 12,00, o comunque pari o inferiori all'importo delle spese da sostenere per il recupero del credito.

6. Qualora il pagamento della Tariffa pervenga oltre il termine indicato nell'avviso di accertamento, gli ulteriori costi sostenuti per l'avvio della procedura di riscossione coattiva saranno automaticamente addebitati nel primo avviso di pagamento utile.

Art. 27 - Conguagli, rimborsi

1. Le variazioni che si verificano in corso d'anno e che comportino recupero o rimborso della tariffa saranno compensate sull'importo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso.
2. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base giornaliera. Il rimborso viene disposto entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Non si procede al rimborso della tariffa in caso di importi inferiori a Euro 12,00.

Art. 28 – Sanzioni

1. In caso di infedele denuncia si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500.
2. Nel caso di denuncia tardiva presentata:
 - entro 90 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento, si applica la sanzione di € 25;
 - entro un anno dalla data in cui si verificato l'evento si applica la sanzione di € 50;
 - oltre un anno dalla data in cui si verificato l'evento, si applica una sanzione del 50% della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500.
3. In caso di omessa denuncia, anche di variazione si applica una sanzione del 100%, se la violazione riguarda un'annualità, del 150%, qualora siano trascorsi i termini di due annualità consecutive per la presentazione della denuncia suddetta, con un minimo di €100,00 e un massimo di € 500,00.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte del 70% se, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto di irrogazione della sanzione, interviene l'accettazione formale dello stesso da parte del contribuente e viene versato quanto dovuto a titolo di tariffa, sanzioni ed interessi.
5. In caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui all'art 24, comma 3, si applica la sanzione di € 100,00.
6. Le sanzioni previste ai commi precedenti saranno irrogate secondo le procedure previste dalla legge 689/1981.
7. In caso di omesso, parziale, tardivo pagamento la sanzione è del 30% dell'importo dovuto, oltre agli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente.

Titolo VI – Delle disposizioni finali

Art. 29- Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Consorzio, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche richieste

di interpello in merito all'applicazione della tariffa di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Consorzio, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello non possono essere erogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Consorzio o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 30 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi e nei termini di legge, entra in vigore ai sensi di legge il primo gennaio dell'anno di approvazione.

2. La Tariffa per gli anni precedenti resta disciplinata dai regolamenti vigenti per quegli anni.

Art. 32 - Norme di prima attuazione

1. Il Comune, o su sua richiesta il Consorzio, provvede a dare adeguata pubblicità ai contribuenti - anche tramite l'affissione di manifesti, l'invio di opuscoli informativi, la pubblicazione sul sito www.Covar14.it e su quello comunale o altre forme di comunicazione - delle norme del Regolamento che prevedono adempimenti a carico degli stessi.

Art. 33 - Rapporti tra Comuni e Consorzio

1. Il Comune trasmette periodicamente al Consorzio, in tempo utile per l'emissione degli avvisi di pagamento e comunque entro il termine indicato dal Consorzio, le deliberazioni relative alla determinazione della Tariffa per ciascuna categoria di utenza per l'anno di riferimento.

Allegato 1 – Categorie delle utenze domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 1a e n. 2)

Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti			
Numero componenti del nucleo familiare	Parte fissa	Parte variabile	
	ka	kb	
		minimo	massimo
1	0,80	0,60	1,00
2	0,94	1,40	1,80
3	1,05	1,80	2,30
4	1,14	2,20	3,00
5	1,23	2,90	3,60
6 o più	1,30	3,40	4,10

Allegato 2 – Categorie delle utenze non domestiche e coefficienti – Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, (Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabelle n. 3a e n. 4a)

Attività per comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti					
N.	Descrizione	Parte fissa		Parte variabile	
		kc		kd	
		min.	max.	min.	max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	6,92	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

Allegato 3 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze domestiche

A. Formule per il calcolo della quota fissa – utenze domestiche

$$\text{TFd}(n, S) = \text{Quf} \cdot S \cdot \text{Ka}(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$\text{Quf} = \text{Ctuf} / \sum n \text{Stot} (n) \cdot \text{Ka} (n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze domestiche

$$\text{TVd} = \text{Quv} \cdot \text{Kb} (n) \cdot \text{Cu}$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$\text{Quv} = \text{Qtot} / \sum n \text{N}(n) \cdot \text{Kb} (n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

B.1 Calcolo della percentuale di riduzione per raccolta differenziata – utenze domestiche

Riduzione = (Totale contributi CONAI ascritti a un dato Comune / Parte variabile ascritta alle utenze domestiche di un dato Comune) x 100

Allegato 4 – Formule per il calcolo della tariffa – utenze non domestiche

A. Formule per il calcolo della parte fissa – utenze non domestiche

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (*Kc*).

$$Qapf = Ctapf / \sum Sap Stot(ap) \cdot Kc(ap);$$

dove:

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*;

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

B. Formule per il calcolo della parte variabile – utenze non domestiche

$$Tvnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap(ap) \cdot Kd(ap)$$

dove:

Tvnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *Sap*;

Cu = Costo unitario (€/m²). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Allegato 5 – Categorie dei costi imputati nel Piano finanziario

Costi	Denominazione dei costi	Tipo di costi
CG	COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:	
CGIND	COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:	
CSL	Costi di spazzamento e lavaggio strade	Fissi
CRT	Costi di raccolta e trasporto	fissi/variabili
CRT	Costi di raccolta e trasporto da ecocentro	fissi/variabili
CTS	Costi di trattamento e smaltimento	variabili
AC	Altri costi	fissi
CGD	COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:	
CRD	Costi di raccolta vetro-plastica-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta carta e cartone	fissi/variabili
	Costi di raccolta umido	fissi/variabili
	Costi di raccolta vegetale	fissi/variabili
	Costi di raccolta vetro-lattine	fissi/variabili
	Costi di raccolta pile e farmaci	fissi/variabili
	Costi di raccolta tramite ecocentro	fissi/variabili
CTR	Costi di trattamento e recupero vetro-plastica-lattine	variabili
	Costi di trattamento e recupero carta e cartone	variabili
	Costi di trattamento e recupero umido	variabili
	Costi di trattamento vegetale	variabili
	Costi di trattamento beni durevoli	variabili
	Costi di trattamento e recupero ferro	variabili
	Costi di trattamento altri recuperabili ecocentro	variabili
CC	COSTI COMUNI:	
CARC	Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	fissi
CGG	Costi generali di gestione	fissi
CCD	Costi comuni diversi	fissi
CK	COSTI D'USO DEL CAPITALE:	
AMMn	Ammortamenti	fissi
ACCn	Accantonamenti	fissi
Rn	Remunerazione del capitale	fissi

Allegato 6 – Casi di riduzione ed esenzione (art. 8, comma 1)

In via esemplificativa rientrano nelle riduzioni o esenzione della Tariffa di cui all'art. 8, comma 1:

- a) i fabbricati inagibili o inabilitabili e di fatto non abitati, limitatamente al periodo di effettiva mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni; tali condizioni possono formare oggetto di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- b) le unità immobiliari per le quali sono stati autorizzati interventi di restauro, risanamento conservativo, o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, e comunque non oltre la data, anteriore alla scadenza del provvedimento, di inizio dell'utilizzo;
- c) le unità immobiliari, destinabili a civile abitazione o all'attività di un'utenza non domestica, non utilizzabili in quanto non allacciate ad alcuno dei servizi pubblici a rete essenziali e non dotate di tali servizi (acqua, energia elettrica, gas);
- d) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, sempreché non soggetti a manutenzione e di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
- e) balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- f) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
- g) i locali di unità immobiliari o parti di essi aventi altezza inferiore a metri 1,50;
- h) i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici, ove non si abbia di regola presenza umana;
- i) i locali adibiti a magazzino meccanizzato;
- j) le superfici occupate da scale mobili, ascensori, montacarichi;
- k) le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali e per stabile destinazione d'uso, ovvero per norma di legge, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- l) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze domestiche;
- m) le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio di locali di ogni genere, compresi i porticati, di utenze non domestiche, purché non destinate in via diretta o comunque funzionalmente collegate all'attività esercitata dall'utenza non domestica (aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno);
- n) i locali, ad eccezione dell'abitazione civile, nonché le aree asservite ai fondi agricoli adibiti a coltivazione e allevamento;
- o) la parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

- p) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto;
- q) le aree cimiteriali, a eccezione di quelle adibite ai servizi generali, intendendosi con tale ultima locuzione quelle destinate a guardiana, magazzino e ricovero attrezzi. L'eventuale superficie destinata ad abitazione per il servizio di custodia è computata come utenza domestica;
- r) per le sole utenze non domestiche le superfici occupate dalle seguenti tipologie di macchinari, suddivise per categoria:

Cat. 2 Cinematografi e teatri: *impianti di proiezione*

Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: *impianto erogazione carburanti, impianto erogazione aria compressa, zona lavaggio auto*

Cat. 7 Alberghi con ristorante: *banchi refrigerati*

Cat. 9 Case di cura e riposo: *celle frigorifere, sale operatorie, macchinari per infermeria e laboratori*

Cat. 11 Uffici, agenzie, studi professionali: *macchinari per infermeria e laboratori*

Cat. 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli: *tintometro, macchinari taglio legno*

Cat. 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze: *forni per panificazione*

Cat. 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista: *lettini abbronzanti, docce solari*

Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista: *torni, presse, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*

Cat. 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto: *ponte auto, forno verniciatura, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*

Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione: *torni, presse, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*

Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici: *torni, presse, compressori, carroponi ed altri macchinari direttamente collegati all'attività svolta*

Cat. 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub: *banchi refrigerati*

Cat. 23 Mense, birrerie, amburgherie: *celle frigorifere, banchi refrigerati*

Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria: *banchi refrigerati*

Cat. 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari: *impastatrici, forni per panificazione, banchi refrigerati*

Cat. 26 Plurilicenze alimentari e/o miste: *forni per panificazione, banchi refrigerati*

Cat. 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio: *celle frigorifere, forni per panificazione, banchi refrigerati*

Cat. 28 Ipermercati di generi misti: *celle frigorifere, forni per panificazione, impastatrici, banchi refrigerati*

Allegato 7 – Esempio di attribuzione categoria a utenza non domestica, ai sensi dell’art. 13

Comune con più di 5.000 abitanti, utenza con superfici destinate all’attività prevalente (ex allegato 2) pari a “20 – Attività industriali con capannoni di produzione”, che abbia pure superfici destinate specificamente a uffici, mensa, magazzino: in tale caso, la categoria da attribuire all’utenza, ai fini del calcolo della tariffa, è quella coincidente con l’attività prevalente ovvero la categoria

